

... .. cosa significa <<il reato può essere estinto per oblazione>> ?

→ Un'ipotesi frequente di sentenza di non doversi procedere o non luogo a procedere per estinzione del reato, che determina la definizione in 1° grado presso la Sezione GIP-GUP, è l'estinzione del reato per oblazione, sulla quale è utile fornire qualche generica indicazione.

Premessa - La punibilità è la possibilità in concreto di applicazione di una sanzione penale a seguito di un comportamento che l'Ordinamento Giuridico riconosce come reato, le cause che escludono la punibilità sono: **cause di estinzione del reato** (estinguono la punibilità in astratto cioè escludono l'applicazione della pena prima della sentenza definitiva di condanna) e **cause di estinzione della pena** (estinguono la punibilità in concreto della pena cioè la pena da applicare nel caso concreto, per effetto di una sentenza definitiva di condanna); la differenza sta nel fatto che le prime operano antecedentemente all'intervento di una sentenza di condanna (incidendo sulla punibilità in astratto, estinguendo la potestà statale di applicare la pena minacciata) mentre le seconde, presuppongono l'emanazione di una sentenza di condanna (estinguono la punibilità in concreto bloccando l'esecuzione della sanzione inflitta dal giudice).

L'oblazione è causa di estinzione del reato e consiste nel pagamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione amministrativa, pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge (come pena per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda), ovvero pari alla metà del massimo (quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda).

Il pagamento di tale somma estingue il reato, tuttavia sono dovute le spese di giustizia ed esattamente, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa (€ 80,00), nonché le altre spese processuali ripetibili per intero (es. spese di custodia onerosa beni presso terzi).

Oblazione obbligatoria: nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare (ha diritto al beneficio), prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna o contestualmente all'opposizione al decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, **oltre le spese del procedimento**; tale pagamento estingue il reato.

Oblazione facoltativa: nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare (la concessione del beneficio è rimessa alla valutazione del Giudice), prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna o contestualmente all'opposizione al decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, **oltre le spese del procedimento**; con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda; tale pagamento, se ammesso dal Giudice, estingue il reato; l'oblazione non è ammessa in caso di recidiva, abitudine o professionalità nel delinquere, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore; in ogni altro caso, il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto; la domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di 1° grado.

La domanda di oblazione può essere presentata personalmente dall'indagato/imputato, oppure a mezzo del proprio difensore (che non deve essere più necessariamente munito di procura speciale); infatti, in forza di una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n° 47923/2009, depositata il 15/12/2009), non è più necessaria la procura speciale per il difensore dell'imputato che formuli l'istanza nel suo interesse, essendo il pagamento (e non la domanda di ammissione) a produrre l'effetto estintivo del reato; anzi, l'imputato può non solo togliere effetto alla dichiarazione espressa dal suo legale, ma può soprattutto decidere di non effettuare il pagamento, optando per la prosecuzione del procedimento.

Se la domanda di oblazione è proposta nel corso delle indagini preliminari, il P.M. la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al G.I.P.; il P.M., anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato.

In mancanza di tale avviso, in caso di emissione di decreto penale di condanna, deve essere fatta menzione nel decreto di detta facoltà dell'imputato, il quale può presentare, contestualmente all'atto di opposizione (entro gg. 15 dalla notifica del DP), domanda di oblazione sulla quale il Giudice decide prima dell'avvio del rito speciale richiesto con l'opposizione a DP, come di seguito esposto.

Quando è proposta domanda di oblazione, il Giudice se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al P.M.; se accoglie, il Giudice ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato; avvenuto il versamento della somma, il Giudice, se la domanda è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al P.M. per le sue determinazioni (richiesta di archiviazione, salve indagini per altri reati); in ogni altro caso, dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima ed il Giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta; se il pagamento avviene nel termine il Giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato.